



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO ISTRUZIONE

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINA A CONTRATTARE
--

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 – 31/5/2020. CIG 71993156AD

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPO I – SERVIZIO IN APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di Doposcuola comunale, rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, all'interno di locali di proprietà comunale, a tal scopo adibiti ed attrezzati ed ubicati nel complesso denominato *ex Ospedale* in Piazzale Ospedale, 9, concessi in comodato.

Costituisce altresì oggetto del servizio l'erogazione di lezioni individuali, oltre che per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, anche per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio dovrà svolgersi nell'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza.

La prestazione dei servizi sopra indicati dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nel presente atto e nei relativi allegati, nonché attenendosi all'offerta tecnica formulata in sede di gara.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata per tre anni scolastici, dal mese di ottobre 2017 sino al 31 maggio 2020, fatta salva la possibilità di rinnovo per il successivo triennio, previa apposita determinazione, ed esclusivamente nel caso di servizio svolto nel rispetto:

- degli standard di qualità previsti nel presente capitolato;
- dell'offerta tecnica formulata;
- delle specifiche condizioni di esecuzione descritte nei successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è inoltre prevista opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure da espletarsi per l'individuazione di un nuovo contraente. L'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente capitolato.

ARTICOLO 3

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo contrattuale base, posto a base d'asta, è di euro **94.320,00**, oltre IVA di legge per il triennio, corrispondenti ad un importo netto **annuale di euro 31.440,00**.

I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad euro 600,00 (euro 200,00 annui).

I costi del personale, non soggetti a ribasso sono stimati pari ad euro 77.304,00 (euro 25.768,00 annui).

L'importo complessivo massimo stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad euro 143.838,00, oltre IVA di legge, calcolato come indicato nel progetto dell'appalto.

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, quali spese per il personale, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), nonché ogni altra spesa eventualmente necessaria per gestire il servizio.

Il corrispettivo offerto resterà invariato fino alla scadenza del contratto.

Nel caso di mancata domanda del servizio da parte degli utenti, il valore del servizio richiesto può ridursi, senza che l'aggiudicatario possa richiedere risarcimento danni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 (cosiddetto *quinto d'obbligo*).

ARTICOLO 4 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio educativo, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

E' consentito il subappalto a terzi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 174 del D. Lgs. 50/2016, del solo servizio complementare di pulizia.

In caso di associazioni di imprese e di consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.

ARTICOLO 5 CALENDARIO ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'annualità 2017/2018 il servizio dovrà essere attivato a partire da Lunedì 16/10/2017, e comunque entro e non oltre i 15 giorni successivi all'avvenuta proposta di aggiudicazione, con conclusione delle attività annuali il 31 maggio.

Per le annualità successive il servizio dovrà essere attivato entro il 1 ottobre, con conclusione delle attività il 31 maggio.

E' prevista una settimana di sospensione dell'attività durante le vacanze natalizie ed una durante le vacanze pasquali.

Gli orari del servizio dovranno essere organizzati sulla scorta dell'orario e del calendario scolastico, garantendo la maggiore flessibilità di orario possibile all'interno delle seguenti fasce orarie:

scuola	tipologia servizio	giorni	orario
Primaria	Part time -parziale	Orario da definire con le educatrici	6 ore settimanali
Primaria	Part time	Tutti i giorni	16.00 – 18.00
Primaria	Full time	Lunedì e Mercoledì	16.00 – 18.00
		e Martedì, Giovedì e Venerdì	14.00 – 18.00
Secondaria 1° grado	Part time parziale	Orario da definire con le educatrici	6 ore settimanali
Secondaria 1° grado	Part time	Tre giorni settimanali	14.00 – 18.00
Secondaria 1° grado	Full time	Tutti i giorni	14.00 – 18.00

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'affidatario dovrà comunicare all'Ufficio Istruzione il calendario di svolgimento del servizio per l'anno scolastico successivo.

L'Amministrazione Comunale, sentita la ditta aggiudicataria, qualora si verificassero particolari esigenze degli utenti, si riserva in ogni caso di variare le sopraindicate modalità di svolgimento del servizio stesso.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, con oneri a proprio carico si impegna a:

- mettere gratuitamente a disposizione dell'affidatario gli spazi individuati per lo svolgimento del servizio, secondo quanto dettagliato al successivo capo II;
- provvedere alla raccolta delle iscrizioni ed alla formulazione della graduatoria di accesso;
- effettuare la pubblicizzazione del servizio.

Nei limiti della capienza dei locali e degli spazi temporali che rimarranno inutilizzati, anche durante il periodo estivo, e previa presentazione di apposito progetto al Comune, l'appaltatore potrà essere autorizzato ad attivare e gestire autonomamente servizi integrativi per la fascia d'utenza del presente affidamento e relative famiglie. Tali attività non dovranno in alcun modo incidere negativamente sul servizio di doposcuola e potranno essere svolte in piena autonomia per quanto attiene la definizione e l'applicazione del regime tariffario e la raccolta delle relative iscrizioni e pagamenti.

L'introito delle rette del servizio di doposcuola e lezioni individuali avviene da parte del Comune, ad eccezione dei soli servizi di cui al capoverso precedente.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio nel rispetto delle norme di legge vigenti, nonché in conformità a quanto prescritto nel presente atto e nei relativi allegati, ed a quanto indicato nell'offerta tecnica formulata in sede di gara.

Sono a carico della ditta affidataria:

- la progettazione e gestione del servizio, con particolare attenzione alle problematiche relative ai bisogni educativi speciali – BES;
- le compresenze necessarie alla conoscenza dei casi e/o servizi ;
- la supervisione e la formazione degli addetti ;
- la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie degli utenti ;
- lo svolgimento nel corso dell'anno, oltre ad un colloquio iniziale propedeutico all'avvio del servizio, di almeno un colloquio individuale con i genitori;
- i rapporti con eventuali specialisti nel caso di bambini con problematiche di BES o DSA;
- gli incontri di approfondimento con l'insegnante referente indicato dall'Istituto comprensivo ;
- la sorveglianza dei piccoli utenti in ogni momento di svolgimento del servizio, compreso l'eventuale gioco all'esterno;
- la somministrazione a proprio carico e responsabilità di una merenda pomeridiana, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
- provvedere a ritirare gli utenti del servizio al momento del termine delle lezioni pomeridiane presso la Scuola Primaria, assumendosi la responsabilità della relativa sorveglianza nel tragitto scuola - locali del doposcuola;
- la fornitura del materiale di consumo per il funzionamento del servizio (cancelleria varia, giochi in scatola, tipografico, ecc.) nonché il pagamento dei servizi e delle prestazioni di terzi (esperti, artisti, abbonamenti a riviste, ecc.) strumentali al servizio ed organizzate a favore degli utenti;
- la pulizia degli spazi e degli arredi concessi in comodato per lo svolgimento del servizio, nonché tutte le forniture relative.

L'affidatario, in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, è tenuto in particolare a:

- tenere uno stretto contatto operativo con l'Ufficio Istruzione del Comune;
- trasmettere mensilmente all'Ufficio Istruzione del Comune (prima dell'emissione della fattura per la convalida del numero delle ore) un prospetto, previamente concordato, dal quale risulti per ciascun alunno, la tipologia di servizio erogato, il numero delle ore di lezioni individuali effettuate ed il mese di riferimento;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono del servizio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003; la ditta aggiudicataria è tenuta a custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e l'Amministrazione comunale; il rappresentante legale della ditta sarà nominato incaricato del trattamento dei dati ;
- informare tempestivamente l'amministrazione per ogni modificazione che intervenisse negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nelle figure tecniche e responsabili che interessano lo svolgimento dell'appalto nonché del nominativo dei dipendenti incaricati;
- segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o difficoltà dovesse riscontrare nello svolgimento del servizio stesso ed avanzare proposte o suggerimenti per la loro risoluzione;
- somministrare alle famiglie di tutti i bambini iscritti un questionario di valutazione del servizio erogato, i cui contenuti andranno preventivamente concordati con il referente comunale;
- vigilare sul buon funzionamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
- formulare proposte di adeguamento del servizio in relazione agli esiti delle forme di controllo individuate.

Prima dell'avvio del servizio, la ditta si impegna ad individuare un recapito organizzativo presso il quale sia attivato un collegamento telefonico e fax in funzione permanente. Presso tale recapito sarà reperibile

personale in grado di assicurare tempestiva sostituzione degli addetti e l'attivazione degli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire la continuità del servizio.

Il servizio di coordinamento va inteso come elemento complementare alle prestazioni, per il quale l'Amministrazione non riconoscerà pertanto alcun corrispettivo specifico.

L'affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio a contatto con i minori, dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati a danno di minori.

ARTICOLO 8 ORGANICO

L'affidatario dovrà impiegare per la gestione del servizio di doposcuola personale educativo in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di 2° grado, preferibilmente specifico nel settore educativo, con documentabile esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

Il personale impiegato inoltre dovrà:

- essere in possesso di adeguata formazione o essere in percorso di formazione relativamente alle specificità del servizio erogato;
- svolgere tutti i compiti educativi, di animazione e di sorveglianza normalmente affidati al personale educativo per il servizio doposcuola;
- essere in numero sufficiente a garantire il rapporto medio indicativo di 1 educatore ogni 20 bambini frequentanti.

Dovrà essere previsto personale con preparazione specifica in merito ai bisogni educativi speciali – BES – e/o disturbi specifici dell'apprendimento – DSA.

Nel caso di lezioni individuali, oltre al diploma di scuola superiore, l'educatore di riferimento dovrà essere iscritto a percorso di studio comprendente le materie scolastiche specifiche.

Sarà possibile da parte della cooperativa affidare il servizio anche a volontari, purché nel rispetto delle norme di legge in materia di assicurazione obbligatoria e sicurezza.

E' prevista obbligatoriamente la figura del coordinatore del servizio, avvalendosi di una persona di adeguata esperienza e professionalità, eventualmente scelta tra il personale educativo incaricato, la quale sarà per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per quanto attiene l'organizzazione del servizio.

Tale figura dovrà:

- a fronte di specifica richiesta da parte del Servizio Sociale comunale e/o di Servizi Specialistici, garantire un costante monitoraggio e relazionare periodicamente relativamente a situazioni specifiche;
- segnalare tempestivamente qualsiasi episodio significativo di un possibile disagio riguardante tutti i bambini utenti del servizio;
- essere presente agli incontri con le famiglie, sia individuali che collettivi.

Le modalità di intervento dovranno essere flessibili e personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni eventualmente fornite dai genitori, dagli insegnanti e/o da eventuali servizi specialistici di riferimento.

Il personale educativo della Ditta aggiudicataria è tenuto a:

- assumere conoscenze il più possibile complete sull'alunno, in modo da possedere un quadro completo dei bisogni educativi del minore;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno e sulla famiglia;
- interagire correttamente con il personale dei servizi del territorio e collaborare con gli insegnanti ed il personale della scuola in caso di situazioni di particolare complessità.

Le prestazioni degli operatori incaricati saranno necessariamente da valutarsi in relazione alle specificità del singolo alunno.

In relazione alla gestione del proprio organico, la ditta affidataria è tenuta a :

- garantire la predisposizione delle misure organizzative del personale per la gestione ottimale del servizio;
- utilizzare preferibilmente, ricorrendone i presupposti, e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, il personale già in servizio nell'anno scolastico appena concluso, qualora lo stesso si renda disponibile, per garantirne la continuità educativa; l'eventuale turn-over di personale, qualora necessario per cause di forza maggiore, dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio Istruzione;
- garantire l'immediata sostituzione degli operatori, anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei requisiti sopra indicati;
- sostituire in caso di richiesta motivata del Servizio Istruzione il coordinatore e gli operatori, che dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio.
- Entro 15 giorni dall'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Ufficio Istruzione un prospetto riassuntivo dell'organizzazione del servizio con l'anagrafica ed i titoli di studio degli operatori impiegati nell'appalto.

ARTICOLO 9

NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

L'affidatario dovrà scrupolosamente attenersi alla normativa vigente in materia di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, con particolare riferimento alle indicazioni relative alle norme di natura preventiva, alla sanificazione degli ambienti, alle misure di controllo.

Deve essere garantita presso la struttura la presenza di un kit minimo di pronto soccorso, da utilizzarsi per semplici medicinali e collocato negli appositi armadietti chiusi a chiave. Nel caso in cui il kit comprenda medicinali da conservare a temperatura diversa da quella ambientale, il concessionario deve garantirne l'adeguata conservazione.

In situazioni di particolari gravità e imprevedibilità (infortuni / incidenti / malori) il personale educativo dovrà immediatamente richiedere l'intervento dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (118), anche in caso di irreperibilità del genitore; l'educatore deve accompagnare il bambino fino al Pronto Soccorso, garantendo l'assistenza fino all'arrivo del genitore.

ARTICOLO 10

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Al momento dell'affidamento del servizio non sono previsti servizi supplementari.

Gli stessi potranno in ogni caso essere richiesti in corso d'appalto all'affidatario, per le proprie specifiche competenze in ambito educativo, e previo espletamento di procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016, entro il valore massimo del 20% del valore base contrattuale, come indicato nel progetto dell'appalto.

Ulteriori attività, comprese nel costo di aggiudicazione, saranno costituite dalle gratuità eventualmente inserite dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE (art. 50 D. Lgs. 50/2016)

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nonché del rapporto educativo con i giovani utenti, è previsto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori della precedente gestione, almeno alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente: orario di lavoro, scatti d'anzianità maturati e maturandi) secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 al presente capitolato prestazionale "Elenco dipendenti in servizio ed inquadramento".

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno per il Concessionario subentrante, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria vigenti.

Si precisa che è comunque fatta salva la condizione che il numero e la qualifica del personale sopra indicato sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per la gestione del servizio.

Le condizioni di esecuzione sopradescritte costituiscono vincolo contrattuale inderogabile, il cui mancato rispetto rientra nelle cause di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO

La ditta assume a proprio carico ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti alla gestione del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi dovuti per legge e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune assegnerà allo stesso il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione, pena la revoca dell'affidamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'affidatario non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida, procederà alla risoluzione del contratto per colpa.

L'affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali e/o normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

Il presente affidamento è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di affidatario previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative relativamente al servizio affidato.

Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva inoltre di escutere le garanzie costituite.

CAPO II – COMODATO DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 13 OGGETTO DEL COMODATO

L'Amministrazione Comunale di Travagliato concede all'affidatario del servizio di gestione del doposcuola comunale, per tutta la durata del contratto di appalto, il comodato d'uso della porzione d'immobile ubicata presso il complesso denominato *ex Ospedale*, ubicato in Piazzale Ospedale, 9, per le superfici evidenziate nelle planimetrie allegate al presente capitolato.

Il Comodatario si servirà del bene descritto con lo scopo di gestire il servizio di doposcuola comunale, impegnandosi a non destinare il bene ad altre destinazioni, ad eccezione, e previa specifica autorizzazione del Comune, che per la realizzazione di servizi integrativi di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad assolvere ai seguenti obblighi:

- mettere a disposizione dell'affidatario del servizio di gestione del Doposcuola Comunale, per tutta la data del contratto, la porzione di edificio e relativi arredi e spazi pertinenziali indicati nelle allegate planimetrie, idonei all'utilizzo per tale servizio;
- sostenere gli oneri per le utenze relative a: acqua, energia elettrica, gas metano;
- assumere a proprio carico la manutenzione dell'edificio;
- sostenere gli oneri relativi al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dal Comodatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile;
- provvedere alle coperture assicurative del fabbricato.

Il Comune, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato dei locali al fine di valutare la necessità di eventuali interventi di manutenzione dei locali e degli arredi concessi in comodato d'uso.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI DEL COMODATARIO

A seguito dell'aggiudicazione, ed in tempo utile per consentire la predisposizione del servizio, l'impresa affidataria effettuerà, insieme a un referente dell'Amministrazione Comunale a tal fine incaricato, una verifica

presso i locali affidati in comodato, per sottoscrivere il verbale di consegna dell'immobile con allegato l'inventario dei beni presenti nella struttura.

Entro 10 giorni dalla firma, il comodatario ha la possibilità di segnalare per iscritto eventuali anomalie non riscontrate in sede di sopralluogo, a cui seguirà apposita verifica congiunta.

Il Comodatario si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- provvedere per interventi di piccola conservazione di carattere ordinario ai locali, strutture ed attrezzature con fornitura del materiale necessario a carico del Comune, previo coordinamento con gli Uffici competenti;
- comunicare tempestivamente al Comune la necessità d'interventi di manutenzione;
- custodire e conservare l'immobile comodato con diligenza del buon padre di famiglia, costituendosi responsabile verso il comodante e terzi dei danni causati, obbligandosi a non concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo.

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il Comodatario esonera l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potesse derivare da omissione o colpa del personale, o di terzi in genere.

Alla scadenza del contratto, o in caso di recesso anticipato:

- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà e delle modifiche concordate lungo il corso degli anni;
- l'Amministrazione Comunale ed il Comodatario redigeranno un verbale sullo stato dei locali concessi in comodato uso, sottoscritto tra le parti. Gli eventuali danni o anomalie riscontrate dovranno essere sistemate a cura e spese del Comodatario.

Al legale rappresentante della ditta o suo delegato verranno consegnate le chiavi di accesso dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale.

E' fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16 MIGLIORIE

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario, che possono essere eseguite solo previo assenso specifico del Comodante, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, fatto salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno l'ordine da parte del Comodante d'immediato ripristino e/o regolarizzazione dei permessi necessari da parte del Comodatario.

Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 17 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

Per lo svolgimento del servizio, in particolare i servizi complementari di pulizia, l'affidatario è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente.

In seguito all'aggiudicazione, il datore di lavoro affidatario dovrà:

- comunicare il nominativo del responsabile della Sicurezza;
- redigere e consegnare al Comune il proprio DVR (Documento unico di valutazione dei rischi specifico) riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato;
- provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ottemperando agli obblighi e prescrizioni previsti dal D.lgs. n. 81/2008 ;
- rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. M. 10/3/1998.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge sopraccitate nonché delle cautele e misure antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

Nei locali ove si svolge il servizio è prevista la sola presenza di personale dipendente o incaricato dall'affidatario, in quanto i locali sono concessi in uso esclusivo per il servizio di doposcuola comunale in orari pomeridiani, ed il servizio di pulizia è posto in carico all'affidatario del servizio.

Eventuali manutenzioni, e/o altri lavori che si rendessero eventualmente necessari nel corso dell'affidamento, verranno svolti dal personale del Comune, o dalle ditte dallo stesso individuate, al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio o nei giorni di chiusura della struttura.

Non risulta pertanto necessaria la redazione del DUVRI (*Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze*), in quanto non sussistono rischi specifici da interferenza (circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14/11/2007 e determinazione ANAC 3/2008 del 5/3/2008).

ARTICOLO 18 CAUZIONI

Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo contrattuale base dell'appalto, indicato al precedente articolo 3, comma 1, valida per almeno 180 giorni.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatte salve peraltro, ulteriori richieste di danno da parte del Comune.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Alle ditte non aggiudicatrici la stessa verrà riconsegnata entro 30 giorni.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, entro 30 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, pari al 10% dell'importo contrattuale base sopra indicato che dovrà avere validità fino al termine del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore; in particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- irregolarità contributiva;
- risoluzione contrattuale.

Si precisa che, per gli operatori in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e successive, nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e loro raggruppamenti o consorzi, l'importo delle cauzioni sopraindicate è ridotto del 50%.

In ogni caso resta al Comune di Travagliato pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sulla Ditta appaltatrice graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

La cauzione non potrà venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice, sempre che all'Amministrazione Comunale non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

Le fideiussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.

ARTICOLO 19 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

E' a totale carico dell'affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare ai dipendenti, agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse.

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza del legale rappresentante dell'affidatario o suo delegato previamente avvertito, in modo tale da consentire all'affidatario di esprimere la propria valutazione. Qualora l'impresa non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. In tale caso, sarà altresì irrogata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

Il concessionario dovrà contrarre prima dell'inizio del servizio adeguata polizza assicurativa, in relazione all'oggetto dell'affidamento, per tutti i danni derivanti agli utenti e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, o da collaboratori a qualsiasi titolo, durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto della presente concessione o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 e la Responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 per sinistro ed €. 1.000.000, per persona.

La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori del concessionario che presteranno servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune prima dell'avvio del servizio una copia delle polizze e per gli anni successivi i relativi rinnovi.

ARTICOLO 20 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto in sede di affidamento resterà invariato e valido per tutto il triennio scolastico di riferimento, fermo restando che potranno essere concordate variazioni nei costi, in conformità al presente capitolato, esclusivamente nel caso in cui si presentino variazioni in diminuzione almeno pari al 20% degli utenti rispetto al numero stimato nel progetto dell'appalto.

I pagamenti da parte dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati mensilmente sulla scorta delle iscrizioni al servizio, secondo il metodo di calcolo indicato nella lettera d'invito, sulla base del compenso risultante dall'offerta economica formulata in sede di gara, dedotte eventuali penalità.

Le fatture mensili verranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale di fattura elettronica rispondente alle norme di legge, con specificato il CIG del contratto sottoscritto con l'amministrazione e la descrizione del servizio, previa verifica da effettuarsi da parte dell'Ente della regolarità contributiva della Ditta stessa, mediante acquisizione del DURC.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate, fatto salvo in ogni caso l'esito positivo del controllo da parte dell'Ufficio competente dell'effettiva prestazione del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore le relative commissioni bancarie.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, ed il loro eventuale verificarsi non può costituire valido motivo per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare a prestare il servizio sino alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 21 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento dei servizi, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

Spetta ai servizi comunali competenti la vigilanza sul regolare adempimento del contratto. L'Ente si riserva la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la completa applicazione delle norme del presente capitolato.

L'affidatario deve trasmettere al Comune, al fine di rendicontare l'andamento della gestione:

- all'inizio dell'anno educativo, entro il 30 ottobre il programma/progetto educativo proposto;
- alla fine dell'anno educativo, entro il 30 giugno: una relazione di verifica, che rendiconti in merito al raggiungimento degli obiettivi di inizio anno e sia coerente con il progetto educativo proposto in sede di offerta tecnica, cui sia allegato l'esito dei questionari di valutazione del servizio; particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alle situazioni che presentino difficoltà di tipo sociale.

ARTICOLO 22 INADEMPIENZE E PENALI

La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, è tenuta ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni impartite verbalmente o per iscritto dal Servizio Istruzione.

Fatte salve le implicazioni di carattere penale e l'esercizio dei diritti spettanti per il risarcimento danni, qualora l'appaltatore agisca in maniera non conforme al presente capitolato l'Amministrazione Comunale applicherà all'impresa penalità per comportamenti non conformi sotto forma di sanzioni pecuniarie, secondo i seguenti importi massimi per ogni infrazione:

INFRAZIONE	SANZIONE MASSIMA APPLICABILE euro
Mancata attivazione del servizio in una delle giornate previste in calendario	1.000,00
Ritardo nell'avvio del servizio ad inizio appalto – per ogni giorno	500,00
Per ogni ora di mancato espletamento del servizio	200,00
Ritardo nell'apertura del servizio o nel ritiro degli alunni presso la scuola primaria	400,00
Comportamento non corretto del personale addetto al servizio	500,00
Comportamenti lesivi dell'incolumità dei giovani utenti	1.000,00
Mancata comunicazione tempestiva (entro una giornata dall'avvenuto riscontro) di problemi tecnici che possano influire negativamente sul regolare svolgimento del servizio	500,00
Mancata esecuzione di attività proposte in sede di offerta tecnica	800,00
Danni all'arredo o ai locali concessi in comodato, ove non diversamente quantificati	500,00
Mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per la gestione del servizio	600,00
Inadempienze varie rispetto a quanto previsto nel capitolato	400,00

Si precisa che l'importo minimo è fissato per tutte le sanzioni in misura pari al 20% del valore massimo applicabile.

L'importo effettivo delle sanzioni che saranno applicate per ciascun caso verrà determinato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, secondo la gravità e l'eventuale ripetizione dell'inadempienza.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate verranno contestate con comunicazione scritta contenente la quantificazione della sanzione comminata, da trasmettersi a mezzo pec al concessionario, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni.

Decorsi sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti, senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili controdeduzioni, le penali si intendono accettate.

Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si dovessero riscontrare violazioni a norme legislative.

Nel caso in cui l'affidatario incorra in più di 3 sanzioni pecuniarie, anche di natura diversa, durante il periodo di vigenza del contratto, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza naturale, procedendo nei confronti dell'affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi ed agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.

Si provvederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento, applicando il principio di compensazione, ex art. 1241 c.c., anche con eventuali ulteriori crediti dell'appaltatore derivanti da altri contratti in essere; qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, si potrà procedere a compensazione con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio "quantum" iniziale.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo.

ART. 23 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento agli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, quali clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie di gravi inadempienze:

- ritardo nell'avvio del servizio per cause non imputabili al Comune, oltre 4 settimane dalla data di avvio prevista, con recupero dei danni sulla cauzione;
- abbandono o interruzione non motivata del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore;

- concessione in uso a terzi dei locali concessi in comodato ;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- applicazione di più di tre penalità di cui al precedente articolo, anche relative ad inadempienze di natura diversa, o in ogni caso di persistenza o reiterazione dell'inadempimento;
- esito negativo degli accertamenti sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione all'appalto;
- mancata prestazione della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa;
- mancata stipula di contratto di assicurazione R.C. compreso i terzi rappresentanti;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata osservanza del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto, come indicato nello specifico articolo;
- irregolarità contributiva rilevata dal DURC;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ripetuta violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sequestro o procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa.

La risoluzione del contratto interverrà inoltre nelle seguenti situazioni:

- mancato rispetto delle condizioni particolari di esecuzione del contratto stabilite al precedente articolo 11 del presente capitolato;
- mancato rispetto dell'offerta tecnica formulata in sede di gara, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'impresa;
- per tutti gli altri comportamenti/inadempienze indicati come motivo di risoluzione del contratto nel presente capitolato.

La risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva interverrà qualora, previa contestazione scritta da inoltrarsi tramite pec e contestuale diffida ad adempiere, con preavviso di giorni 15 (quindici), l'aggiudicatario persista nelle inadempienze rilevate e fatto salva la facoltà di controdeduzioni da parte dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo:

- il Comune riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute;
- sarà interdetta alla ditta la partecipazione a nuove gare per un periodo di 5 anni.

Il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale prestato anche per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria.

L'esecuzione in danno non esclude l'azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l'evento che ha determinato la risoluzione.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione al concessionario con raccomandata R.R. entro il 31 maggio marzo, per risolvere il contratto dal 1° ottobre successivo.

ARTICOLO 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337-1338 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

Con la sottoscrizione del contratto, l'affidatario assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.

L'importo del contratto sarà pari al valore posto a base d'asta indicato all'articolo 3, al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione, secondo le modalità di calcolo indicate nella lettera d'invito, oltre all'IVA di legge.

L'offerta tecnica formulata in sede di procedura di affidamento ed il presente capitolato sono da considerare entrambi, ad ogni effetto di legge, allegati parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti.

Saranno a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di scritturazione, diritti di segreteria, ecc.) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In considerazione della particolare tipologia di utenza e delle esigenze di continuità di utilizzo del servizio, con connotazione di servizio pubblico, e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 25 OBBLIGI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 26 CONTROVERSIE

Le controversie relative al presente affidamento dovranno di norma essere risolte di comune accordo.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si farà ricorso ad un arbitro nominato congiuntamente.

Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 27 APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI SULLE OBBLIGAZIONI

Al presente Capitolato, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

ALLEGATI

1. Planimetrie degli spazi concessi in comodato;
2. Elenco dipendenti in servizio ed inquadramento;
3. Patto per l'integrità approvato con Delibera G.C. n. 81 in data 21/06/2016.